

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02748/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2748 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Pietro Li Causi, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Como, Renato Re,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio avv. Rosaria Salamone in Roma, via di Donna Olimpia 166;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione
Medica Accertamento Requisiti Psicofisici, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di non idoneità espresso con nota ministeriale - Codice ID 782270-
datata 25.01.2018 - del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Concorsi per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti – Commissione
medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici - causa alterazione della
composizione corporea (pbf= 26,2 ai sensi dell'art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n.
207 del 17.12.2015 a firma “Il Presidente Primo Dirigente Medico della Polizia di
Stato Dott.ssa Pina Spingola”, notificato in pari data 25.1.2018 a firma del
Funzionario Amministrativo e definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. 28
aprile 2005, 129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione
dal concorso in argomento ed è definitivo”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti

per l'annullamento e/o la rettifica con inserimento di parte ricorrente nella
graduatoria provvisoria di merito e della dichiarazione provvisoria dei vincitori del
concorso a 76 allievi Agenti, incrementati a 276 con Decreto del Capo della Polizia
del 23 ottobre 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 18 maggio
2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie
Speciale "Concorsi ed Esami" – n. 40 del 26 maggio 2017, Parte Prima, approvata
con Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, del 3 aprile 2018, Pubblicato sul B.U. del Personale del
Ministero dell'Interno – Supplemento Straordinario n.1/19 del 3 aprile 2018; con
impugnazione di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi;

per quanto riguarda i motivi aggiunti

per l'annullamento della graduatoria definitiva di merito e della dichiarazione dei
vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami a 76 allievi Agenti, incrementati
a 276 con Decreto del Capo della Polizia del 23 ottobre 2017, indetto con Decreto
del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – n. 40 del 26 maggio
2017, Parte Prima, approvata con Decreto del Direttore Centrale per le Risorse

Umane – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 14 maggio 2018, Pubblicato sul B.U. del Personale del Ministero dell'Interno – Supplemento Straordinario n.1/27 del 18 maggio 2018 con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 18 maggio 2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 9.5.2018, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 3460/2018, che ha espresso nei confronti del ricorrente il seguente giudizio diagnostico *“altezza 167 cm e Peso 78.5 kg; Indice di massa corporea 28.1; Percentuale di massa grassa 24,1% (P.B.F.). Massa Metabolicamente Attiva (BCM) 51.59%. Tali valori risultano compatibili con le normative vigenti. Profilo CO2 ”*, altresì considerando: *“Tali valori antropometrici risultano compatibili con i parametri previsti dalla normativa in corso.....Giudizio medico-legale: IDONEO al proseguimento dell'iter concorsuale”*;

Considerato, pertanto, che il ricorso presenta consistenti elementi di fumus boni juris per cui, sussistendo i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, si rende al contempo necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, avendo il ricorrente notificato i motivi aggiunti nei confronti di un solo candidato inserito nella finale graduatoria di merito;

Ritenuto, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni venti decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di rinviare ogni determinazione in merito alle spese, anche della verifica, alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ACCOGLIE l'istanza cautelare citata in premessa, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 22 gennaio 2019.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.